

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2617

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro per gli affari regionali**

(MOTZO)

di concerto con il **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(CARVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223,
recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso
turistico-ricreativo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, ha confermato la proroga al 31 dicembre 1995 del termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

La citata norma stabiliva l'obbligo per il Governo di porre in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - e, pertanto, entro il 31 dicembre 1995 - gli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, stabilendo che in caso contrario le funzioni amministrative sarebbero state comunque delegate alle regioni, che avrebbero provveduto al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

Il Governo, aderendo ad una espressa e ferma richiesta delle regioni, da ultimo esplicitata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre ultimo scorso, intesa ad evitare ulteriori proroghe, ha indivi-

duato, in sede di Conferenza del giorno 21 dicembre 1995, l'elenco delle aree interessate.

Resta tuttavia da definire il trasferimento dei fondi alle regioni per il concreto esercizio delle funzioni delegate nelle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo.

In attesa di tale definizione, si rende assolutamente necessario consentire alle regioni la possibilità di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro delegate, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti.

Tale collaborazione, necessaria anche al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio di attività pubbliche, dovrà avvenire, ovviamente, senza oneri per le regioni e dovrà essere definita in apposite convenzioni, da stipulare sulla base di una convenzione tipo approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le citate convenzioni, comunque, dovranno escludere attività o richieste regionali che comportino a carico delle capitanerie oneri ulteriori rispetto a quelli attualmente sopportati dagli indicati organi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, e 26 febbraio 1996, n. 88.

Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996.

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - MOTZO - CARVALE

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO